


COPIA

Comune di

**MIRABELLO MONFERRATO**

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Marconi 17, 15040
C.F. e P. IVA 00457230099Tel. +39 0142 53121
Fax. +39 0142 54720www.comune.mirabellomonferrato.ai.itinfo@comune.mirabellomonferrato.ai.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 30 SETTEMBRE 2017

Sessione straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Determinazioni.

L'Anno duemiladiciassette addì TRENTA del Mese di SETTEMBRE, alle ore 9,30 nella sala consiliare.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA di prima convocazione. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott. Gioanola Mauro, nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la presidenza e dichiarato aperta la seduta. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIOVANNA SUTERA. Quindi i lavori consiliari seguono il loro corso ed il Presidente propone, nell'espletamento degli stessi, che si proceda all'esame e alla discussione dell'argomento che è posto al numero 2 dell'Ordine del giorno. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

N. ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GIOANOLA MAURO SINDACO	Si	
2	RICALDONE MARCO CONSIGLIERE	Si	
3	COLLAVITI SILVIA CONSIGLIERE		Si
4	MARSON ERIKA CONSIGLIERE		Si
5	PANIN GIULIANO CONSIGLIERE	Si	
6	ANGELINO LUTGI CONSIGLIERE	Si	
7	ROSSI BARBARA CONSIGLIERE	Si	
8	GARBINETTO ELISA CONSIGLIERE	Si	
9	GARAVELLO GABRIELE CONSIGLIERE		Si
10	GABRIELE MAFALDA CELESTE CONSIGLIERE	Si	
11	PACCAGNIN SABINA CONSIGLIERE	Si	
	TOTALE	8	3

Assessore Esterno non avente diritto di voto: è presente in aula la Sig.na Ricci Carolina.

Il Consiglio Comunale

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e, in modo particolare, l'art. 42;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo della sola partecipazione detenuta è stato istruito dal Servizio Finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo le linee guida approvate dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 19/2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, elenco dettagliato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la partecipazione detenuta dal Comune di Mirabello Monferrato è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e che non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016; pertanto non si ritiene dovere adottare alcun provvedimento in merito;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della

società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai Servizi ed Uffici Comunali;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso, sulla proposta di deliberazione, dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la ricognizione della sola partecipazione posseduta dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la partecipazione posseduta dall'Ente è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e che non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016; pertanto, non si ritiene di dover adottare alcun provvedimento in merito;

Di dare atto che il Comune non possiede partecipazioni da alienare;


Di dare atto ancora:

1. che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;
2. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 Decreto correttivo;

3. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

DELIBERA

Con separata e unanime votazione favorevole palese, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di

MIRABELLO MONFERRATO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Marconi 17, 15040

Tel. +39 0142 83121

C.F. e P. Iva 00457230068

Fax. +39 0142 84720

www.comune.mirabellomonferrato.ai.it

info@comune.mirabellomonferrato.ai.it

RELAZIONE TECNICA
a supporto della
REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI
(art. 24 d.lgs 175 del 2016)

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 50 del 30.09.2017

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione;

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. "legge Madia".

La norma prevede alcuni adempimenti posti a carico sia delle società partecipate che degli Enti Locali.

Le più significative novità per i Comuni sono:

- entro il 23 marzo 2017 (termine prorogato dapprima al 30 giugno 2017 ed infine al 30 settembre 2017), deve essere prevista una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di Controllo;
- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- entro il 31 dicembre 2016 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi da effettuarsi entro il 23 marzo 2017;
- entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto;
- le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione.

FINALITÀ DELLA RICOGNIZIONE

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al **23 settembre 2016**, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione. Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, a tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20. Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione n. G.C. n. 23 del 28.03.2015 e successiva verifica attuativa dei risultati con relazione tecnica sulle società partecipate a firma del Sindaco in data 30.03.2016 prot. n. 1272.

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONI AMMESSE DALLA LEGGE

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica. Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Il Comune di Mirabello Monferrato, alla data del 23 settembre 2016, deteneva la seguente partecipazione diretta:

Società partecipata	Capitale sociale detenuto dal Comune (€)	Partecipazione comunale (%)
COSMO SPA	132.160,00	1,888

COSMO SPA

Dati identificativi:

Codice fiscale: 82005660061

Oggetto dell'attività:

- Attività di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti e recupero materiali;
- Servizio di cura animali da compagnia (canile);
- Altri servizi di supporto alle imprese (servizio affissioni)

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 1,888%

Numero dipendenti: 93 lavoratori diretti + 32 lavoratori in somministrazione = n. 125 totale

Numero amministratori: 5

Fatturato ultimo triennio:

€ 13.053.782 (2015); € 13.074.911 (2014); € 12.883.193 (2013)

Qualificazione: Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro (art. 20, comma 2, lettera d).

ESITO DELLA RICOGNIZIONE E PROPOSTE OPERATIVE DI REVISIONE

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati in relazione alle disposizioni del TUSP, si propone le seguenti linee di azione da intraprendere.

COSMO SPA

In ordine alle società COSMO S.p.A. sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della stessa le quali rientrano tutte nella categoria delle società in house che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Le attività svolte dalla società a beneficio della collettività sono, infatti, necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, riconducibili tra le seguenti funzioni fondamentali:

- Attività di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti e recupero materiali compreso lo spazzamento di vie e piazze ed servizi accessori;
- servizio di cura animali da compagnia compreso il servizio di cattura di cani randagi;

Appaiono, altresì, importanti le considerazioni relative alla convenienza economica. La società ha buoni risultati economici, grazie agli investimenti e alle politiche gestionali attuate si è mantenuto inalterato il valore dell'investimento effettuato dall'ente ed il patrimonio dello stesso.

In merito alle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, si rileva che le stesse sono tutte soddisfatte, infatti:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro (art. 20, comma 2, lettera d).

A seguito della ricognizione effettuata e dall'analisi dei dati sopra esposti, la società COSMO S.p.A., non presenta particolari criticità e pertanto si propone al Consiglio Comunale di deliberarne il mantenimento.

COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO
Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 30.09.2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Determinazioni.

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 26 Settembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera
F.to Giovanna Sutera

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza,

si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Li 26 Settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA GIOVANNA SUTERA
F.to Giovanna Sutera

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Gioanola Mauro

F.to Gioanola Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera

F.to Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune sul sito www.comune.mirabellomonferrato.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Li 24 OTT 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Andreina Provera)

F.to Andreina Provera

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.134, comma 3, il giorno _____


li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li

24 OTT 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giovanna Sutera